



CITTÀ DI AVIGLIANA

AREA TECNICA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
E ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

ORGANO TECNICO COMUNALE AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS L.R. n. 13/2023

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS

Art. 12 D.lgs n. 152/2006 - L.R. n. 13/2023

Variante n. 57 al P.R.G.C.

Variante parziale ai sensi dell'articolo 17 comma 5 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VAS

VISTO

-la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente "la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";

-il Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" alla Parte Seconda "Procedure per la V.A.S., per la V.I.A. e per l'A.I.A.";

-la Legge regionale n. 56/1977 e s.m.i. art. 43 comma 2 e art. 40 comma 7;

-la D.G.C. n. 36 del 25.02.2009 di istituzione, ai sensi della L.R. n. 40 del 14/12/1998, dell'Ufficio di Deposito Progetti e dell'Organo Tecnico;

-la D.G.C. n. 190 del 05/10/2021 che ha modificato la composizione dell'OTC in caso di incompatibilità del Direttore dell'Area Urbanistica ed Edilizia Privata, pertanto già in coerenza con il criterio di "terzietà e delega" di cui alla L.R. n. 13/2023 art. 4;

-la Legge regionale 19 luglio 2023, n. 13 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)".

PREMESSO CHE

- con D.C.C. n. 28 in data 29/07/2024 è stato approvato il Progetto Definitivo della Variante strutturale n. 54 al PRGC;
- in sede di acquisizione atto di approvazione da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (di seguito ADBPO) lo stesso Ente formulava richiesta di integrazioni;
- a seguito di trasmissione delle richieste integrazioni ADBPO rilasciava Decreto n. 21/2025 in data 16/04/2025 e che con D.C.C. n. 32 in data 28/07/2025 è stato pertanto approvato il Progetto Definitivo della Variante Strutturale n. 54 al PRGC a seguito di decreto ADBPO n. 21 del 16/04/2025, successivamente trasmesso ai sensi dell'Art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. agli Enti sovracomunali con conseguente pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione;
- la Variante parziale n. 57 al PRGC, il cui Progetto Preliminare è stato adottato con D.C.C. n. 31 del 29/07/2024, contiene le seguenti scelte:

in seguito a Comunicazione di Giunta n. 18 del 06/05/2024 si è reso necessario predisporre una Variante Parziale al Piano Regolatore Comunale Vigente per stralciare la destinazione d'uso "Commerciale" nell'ambito Ars1 di PRGC ed inserire nell'area vincolata in zona Di1 fronte rotonda ingresso autostradale la possibilità di realizzare "Attrezzature di interesse comune (A)", nel contempo si sono inseriti aree di rispetto di pozzi dell'acquedotto come da comunicazione SMAT.

La presente variante sviluppa pertanto tre temi principali:

- modifica delle destinazioni d'uso ammesse di un fabbricato del centro storico;
- inserimento della tipologia di vincolo di attrezzature di interesse comune (A) in due aree a servizi del PRGC vigente;
- inserimento nelle cartografie di piano regolatore delle aree di salvaguardia di tre pozzi di captazione idropotabile.

Nello specifico:

1) variante dell'Area Ars1 e del fabbricato ex Cinema:

- con la variante strutturale n. 54 in sede di Proposta Tecnica di Progetto Preliminare, a seguito di specifica "Manifestazione di interesse - Variante PRGC Centro Storico" con prot. n. 11067/2019 del 02/05/2019 a firma della proprietà (PONTI) veniva stralciata dal fabbricato ubicato in Centro Storico (ex Cinema) siglato 23.12.03 la destinazione cogente "sala cinematografica". Successivamente la proposta veniva confermata e specificata in data 02/02/2022 prot. n. 2844/2022 e in data 24/02/2022 prot. n. 5163/2022 a firma della proprietà dell'ex cinema Corso e del proponente (PONTI-ALLAIS), per la realizzazione del "Museo della Cultura Pop" che comprendeva sia la destinazione d'uso museale che i servizi annessi di somministrazione, vendita gadget e laboratori.
- Pertanto nelle successive fasi di approvazione della Variante 54 veniva confermato lo stralcio della destinazione "cinema" e venivano ammesse, tutte le destinazioni dell'Area Ars1 (residenziale, connesse con la residenza e commerciali) in considerazione del fatto che - così come esplicitato nella nota - i locali dell'ex cinema avrebbero avuto una destinazione d'uso affine a quella originaria andando a riaprire alla fruizione pubblica un locale che insiste direttamente su uno dei corsi principali dell'abitato, in zona prossima al centro storico e al nuovo parco cittadino;
- la proposta contribuiva a rafforzare e innovare l'offerta turistico-ricettiva del Comune attraverso il ripristino di una struttura suggestiva e consolidata nel contesto aviglianese;
- dopo interlocuzioni con il proponente e approfondimenti progettuali, nella riunione del 08/07/2024 alla presenza delle parti (proprietà e proponente), veniva sancito ed esplicitato ufficialmente che l'accordo tra proponente e proprietà non si è concretizzato;
- considerato che, stante la normativa urbanistico-edilizia prospettata, sarebbe potenzialmente realizzabile una media struttura di vendita poiché l'immobile è ubicato all'interno di un "addensamento commerciale A3";
- considerando altresì la volontà di evitare tale evenienza in relazione al contesto generale economico-produttivo e all'offerta commerciale del Comune di Avigliana, nonché alla posizione in cui l'immobile è ubicato tenuto conto altresì che la realizzazione di una media struttura di

vendita creerebbe un notevole incremento di traffico all'imbocco della parte aulica dell'abitato e una ripercussione sui parcheggi già ad oggi in alcune occasioni problematica;

-per tali ragioni la variante in esame stralcia dall'ambito Ars1 e dal fabbricato ex Cinema la destinazione commerciale;

2) si recepisce nello strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii., la perimetrazione e i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui alla determinazione regionale DD 1030/A1604C/2023 del 19/12/2023;

3) si inserisce la tipologia di vincolo di attrezzature di interesse comune (A) in due aree a servizi del PRGC vigente nell'Area Di1

ed ha carattere di variante parziale ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.;

-nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica il Comune in quanto autorità preposta all'approvazione delle Variante, svolge sia il ruolo di autorità procedente, sia di autorità competente per la VAS;

-è stato predisposto a firma dell'Ing. FERRATO Francesca il Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 4/2008;

-la documentazione relativa alla variante urbanistica comprensiva di Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla VAS è stata inviata ai sensi dell'art. 17 comma 8 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. in data 02.10.2024 prot. n. 27213/2024 in copia informatica a:

REGIONE PIEMONTE Ambiente, Governo e Tutela del territorio Valutazioni ambientali e procedure integrate territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO Servizio Valutazione Impatto Ambientale protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it

ARPA PIEMONTE protocollo@pec.arpa.piemonte.it

ASL TO 3 aslto3@cert.aslto3.piemonte.it

altresì trasmessa a **CITTA' METROPOLITANA DI TORINO** Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Co-pianificazione Urbanistica Valutazione Impatto Ambientale protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. in data 02.10.2024 prot. n. 27220/2024 per la pronuncia di compatibilità

ed è stata pubblicata sul sito del Comune all'indirizzo

<https://www.comune.avigliana.to.it/it-it/servizi/catasto-e-urbanistica/piano-regolatore-generale-comunale-prgc-definitivo-673-43675-1-ec00afc9cffb3a95c19c2b13e49f41eb>

-sono pervenuti i seguenti contributi dei soggetti con competenza ambientale:

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO Direzione Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it in data 30/10/2024 prot. n. 29861/2024: riportante "si ritiene che la Variante parziale in oggetto non debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica in quanto, rispetto a quanto illustrato nella documentazione trasmessa, non paiono sussistere criticità tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS, con richiesta di tenere in considerazione le indicazioni contenute nel presente parere". Le indicazioni contenute nel contributo risultano essere le seguenti:

1) "Si ritiene [...] opportuno che l'elaborato RT VAS ricostruisca il quadro idrogeologico e geomorfologico delle due aree a servizi descrivendo le caratteristiche idrogeologiche e di pericolosità geomorfologica nonché la coerenza delle modifiche proposte dalla Variante con le suddette caratteristiche, con la classe di sintesi e con le relative prescrizioni normative e le

eventuali limitazioni e vincoli alle possibilità edificatorie attribuite dal PRGC vigente e dalle norme di salvaguardia.

- 2) Si evidenzia che le analisi sulle potenziali criticità acustiche e le conclusioni sulla compatibilità delle azioni di Variante con la classificazione acustica comunale devono essere contenute in una specifica relazione tecnica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica comunale, a firma di professionista abilitato di cui all'art. 14, comma 1, punto 2 della L.R. 56/77. Si ricorda a tal proposito che la L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", prevede ai commi 4 e 5 dell'articolo 5 che "[...] ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica [...]", senza prevedere casi di esclusione. E' quindi necessario integrare gli elaborati della Variante con il predetto documento.
- 3) Le due aree a servizi interessate dalla Variante, oltre a ricadere interamente su suoli di II Classe di capacità d'uso caratterizzati da condizioni di buona fertilità, attualmente risultano completamente libere e permeabili. Per cui, anche se tali aree sono intercluse all'interno di un contesto fortemente urbanizzato che ne pregiudica l'utilizzo agricolo e ne riduce la connettività ecologica, esplicano comunque una serie di funzioni ecosistemiche importanti che devono essere tenute in considerazione e salvaguardate. [...]. Si richiede pertanto di inserire nelle NTA alcune indicazioni di carattere generale riferite alle due aree a servizi finalizzate ad orientare i potenziali interventi futuri al perseguimento della sostenibilità ambientale e che dovranno poi trovare applicazione in relazione al tipo di intervento che si sceglierà di attuare. Tali indicazioni dovranno riguardare in particolare:
 - la necessità di prevedere opere di compensazione per gli interventi che genereranno consumo di suolo attualmente libero e permeabile,
 - la necessità di adottare misure di mitigazione volte a garantire in particolare:
 - l'invarianza idraulica degli interventi [...] e [...] l'utilizzo di sistemi di accumulo e di recupero dell'acqua meteorica;
 - il ricorso a soluzioni costruttive ed impiantistiche improntate al risparmio ed all'efficientamento energetico;
 - il ricorso a soluzioni progettuali che riducano l'effetto "isola di calore" prevedendo l'utilizzo di materiali con un elevato indice di riflettanza ed il ricorso ad ampie zone a verde nelle quali venga prevista la piantumazione di specie autoctone con funzione di ombreggiamento [...];
 - il controllo delle specie esotiche invasive.
- 4) Si raccomanda di riportare nelle NTA eventuali indicazioni e vincoli dettati dalla determinazione regionale DD 1030/A1604C/2023 del 19/12/2023 citata nella documentazione di Variante e relativa alla definizione delle aree di salvaguardia dei pozzi idropotabili AVG21, AVG22 ed AVG23".

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it in data 28.10.2024 prot. n. 29704/2024 riportante

"...considerato che le limitate modifiche di carattere puntuale non modificano perimetrazione, volumi e parametri delle aree coinvolte, non ritiene necessario l'assoggettamento alla Valutazione Ambientale Strategica a condizione che la verifica di Coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale venga effettuata secondo lo Schema di Raffronto di cui all'allegato B del Regolamento Attuativo del Piano paesaggistico regionale (Ppr), in vigore dal 12 aprile 2019 (Decreto del Presidente della Giunta regionale del 22 marzo 2019, n. 4/R), completo in tutte le sue parti, comprendendo anche la sezione I - "Raffronto tra le prescrizioni contenute nelle schede del Catalogo per i beni ex articoli 136 e 157 del Codice e le previsioni della variante" e le Schede di Approfondimento."

ARPA PIEMONTE protocollo@pec.arpa.piemonte.it in data 04.11.2024 prot. n. 30207/2024 riportante "Conclusioni Alla luce delle considerazioni sopra formulate, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione in materia di assoggettabilità alla procedura di VAS della variante in esame, Arpa Piemonte richiede che, al fine di valutare compiutamente la significatività degli

effetti ambientali degli interventi previsti ed individuare le relative compensazioni ambientali, l'Organo Tecnico Comunale tenga conto delle osservazioni formulate nel presente contributo". Le indicazioni contenute nel contributo risultano essere le seguenti:

1) "Aree di interesse comune Di1

Per le due aree [...] non sono stati rilevati possibili impatti significativi conseguenti all'attuazione della Variante. Su tali aree sono previsti parcheggi, che potrebbero determinare una maggiore artificializzazione del suolo rispetto allo stato attuale. Inoltre, la nuova destinazione potrebbe comportare un ulteriore consumo di questa risorsa se fossero previste strutture/manufatti che la "consumano". Si ricorda che la risorsa suolo non è rinnovabile e il suo consumo non può essere reputato trascurabile, di conseguenza si ritiene che per ogni impatto a carico di tale risorsa sia sempre necessario proporre misure di compensazione, al fine di bilanciare quanto verrà perso a seguito della realizzazione delle opere previste.

Si suggerisce di individuare le misure compensative lungo le sponde del fiume Dora Riparia, tenendo conto del Piano di gestione perifluviale della Dora Riparia e del Contratto di Fiume, anche al fine di potenziare la Rete Ecologica.

Per una maggiore sostenibilità degli interventi, si suggerisce di prevedere che le aree a parcheggio siano drenanti ed arborate, in modo da ridurre l'effetto "isola di calore" e migliorare la qualità dell'ambiente urbano.

Si riscontra, inoltre, che queste due aree ricadono nelle zone fluviali "allargate" ai sensi dell'art. 14 delle N.d.A. del Piano Paesaggistico Regionale, relativo al corridoio fluviale della Dora Riparia; sarebbe opportuno tener conto di quanto riportato negli indirizzi, direttive e prescrizioni previsti da tale articolo.

2) Aree di ricarica

Si ricorda che, ai sensi della D.G.R. del 2 febbraio 2018 n.12-6441, il Comune di Avigliana è compreso, in parte, all'interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi ed è tenuto a rappresentare nelle cartografie, in occasione della variante allo strumento urbanistico ai sensi della L.R. n.56/77, le delimitazioni delle aree di ricarica in coerenza con la Parte III della DGR citata, recependo tale disciplina, con specifico riferimento al paragrafo 6, nel Regolamento Edilizio al fine di tutelare la risorsa idrica sotterranea. Risulta ricadere in tale area solo l'area Ars1.

3) Rumore

Si evidenzia, che non è stata presentata la Valutazione della Compatibilità Acustica degli interventi."

ASL TO 3 aslto3@cert.aslto3.piemonte.it in data 31.10.2024 prot. n. 30041/2024 riportante "...si esprimo le seguenti valutazioni. ... Si invita l'Amministrazione competente a considerare queste osservazioni nel parere di verifica di assoggettabilità a VAS." Le indicazioni contenute nel contributo risultano essere le seguenti:

1) "Aree di interesse comune Di1

Prevede l'introduzione di "aree per attrezzature ad interesse comune" [...]. Tale dicitura non argomenta e descrive la nuova destinazione d'utilizzo e le differenze rispetto all'attuale [...] non si considera che le aree coinvolte sono collocate a ridosso di percorsi stradali ad intenso traffico veicolare in prossimità del centro abitato, aspetto che [...] dovrebbe essere valutato per la particolarità della loro posizione.

2) Consumo di suolo

[...] Manca un'analisi e una valutazione specifica tale da giustificare l'adozione delle varianti in questione."

CONSIDERATO

pertanto i contributi espressi e i contenuti della variante si ritiene di poter escludere la variante n. 57 al PRGC vigente dalle successive fasi della procedura di VAS tenuto conto delle seguenti osservazioni/condizioni:

- a) Le tavole urbanistiche di piano regolatore vigente e della variante parziale n. 57 sovrappongono le classi di pericolosità geomorfologica con la zonizzazione urbanistica. Da

tale lettura si evince che le aree a servizi in ambito Di1 ricadono entrambe in classe IIIb2. Ogni intervento sull'ambito dovrà essere compatibile con le prescrizioni normative e le eventuali limitazioni e vincoli alle possibilità edificatorie attribuite dal PRGC vigente. Posto che le destinazioni d'uso a parcheggio e a verde previste dal piano vigente risultano già compatibili con tale classificazione di pericolosità, in caso di attrezzature di interesse comuni che comportino l'edificazione, non essendo ad oggi ancora stata delineata da parte dell'Amministrazione comunale la tipologia di intervento previsto sull'area, dovrà essere verificata la compatibilità geomorfologica dell'ambito.

- b) Sulle aree a servizi dell'ambito Di1, nel caso in cui si preveda un utilizzo quali "aree di interesse comune", dovranno essere inserite nelle NTA alcune indicazioni di carattere generale finalizzate ad orientare i potenziali interventi futuri al perseguimento della sostenibilità ambientale, in particolare: la necessità di prevedere opere di compensazione per gli interventi che genereranno consumo di suolo, l'invarianza idraulica degli interventi, l'utilizzo di sistemi di accumulo e di recupero dell'acqua meteorica, il ricorso a soluzioni costruttive ed impiantistiche improntate al risparmio ed all'efficientamento energetico, il ricorso a soluzioni progettuali che riducano l'effetto "isola di calore", il controllo delle specie esotiche invasive.

Le eventuali misure compensative potranno essere previste lungo le sponde del fiume Dora Riparia, tenendo conto del Piano di gestione perfluviale della Dora Riparia e del Contratto di Fiume, anche al fine di potenziare la Rete Ecologica.

La previsione di piano vigente relativa ad un utilizzo dell'ambito quale area a parcheggio non è oggetto della presente variante, tuttavia si raccomanda di garantire la massima permeabilità in sede di progettazione dell'intervento.

- c) Il progetto delle aree a servizi dell'ambito Di1, nel caso in cui si preveda un utilizzo quali "aree di interesse comune" dovrà tenere conto delle funzioni ammissibili, specie in funzione della qualità dell'aria del sito, in considerazione della vicinanza degli ambiti a percorsi stradali ad intenso traffico veicolare.
- d) Risulta necessario integrare gli elaborati del progetto definitivo della variante parziale 57 con la Verifica del Piano di Classificazione Acustica comunale, a firma di professionista abilitato, di cui all'art. 14, comma 1, punto 2 della L.R. 56/77.
- e) Dovrà essere richiamata all'interno delle NTA la determinazione regionale DD 1030/A1604C/2023 del 19/12/2023 e relativa alla definizione delle aree di salvaguardia dei pozzi idropotabili AVG21, AVG22 ed AVG23, al fine di richiamarne integralmente eventuali indicazioni e prescrizioni.
- f) Dovrà essere integrata la verifica di Coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale secondo lo Schema di Raffronto di cui all'allegato B del Regolamento Attuativo del Piano paesaggistico regionale (Ppr), in vigore dal 12 aprile 2019 (Decreto del Presidente della Giunta regionale del 22 marzo 2019, n. 4/R), completo in tutte le sue parti, comprendendo anche la sezione I - "Raffronto tra le prescrizioni contenute nelle schede del Catalogo per i beni ex articoli 136 e 157 del Codice e le previsioni della variante
- g) In considerazione del fatto che la quasi totalità del territorio del Comune di Avigliana è compreso all'interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi, la variante strutturale n. 54 in sede di adeguamento del piano regolatore alla DGR n. 12-6441 del 02/02/2018 ha integrato i disposti dell'art. 36.3 - Disposizioni per le aree di ricarica degli acquiferi profondi. Le disposizioni ivi contenute e quelle costruttive riferite ai pozzi interrati, ai serbatoi e alle sonde geotermiche di cui al Regolamento Edilizio del Comune di Avigliana risultano già contenute nella normativa vigente.
- h) La variante in esame non prevede alcun consumo di suolo ai sensi della legge regionale e del PTR, come esplicitato all'interno della relazione illustrativa della variante. Al fine di compensare il consumo di suolo ambientale delle aree oggi permeabili relativamente alla destinazione a servizi di "aree per attrezzature di interesse comune" nell'ambito Di1 si richiama quanto esplicitato alla precedente lettera b).

PARERE DI ESCLUSIONE DALLA VAS
ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L'Organo Tecnico Comunale, premesso quanto sopra, valutati attentamente i contenuti e gli obiettivi della Variante parziale n. 57 al P.R.G.C. vigente, sulla base delle considerazioni e dei contributi espressi da parte di:

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO Direzione Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it

ARPA PIEMONTE protocollo@pec.arpa.piemonte.it

ASL TO 3 aslto3@cert.aslto3.piemonte.it

ESPRIME PARERE DI ESCLUSIONE DALLA VAS relativamente alla Variante parziale n. 57 al P.R.G.C. vigente, includendo le seguenti prescrizioni nelle Norme Tecniche di Attuazione della variante al P.R.G.C.:

- Sulle aree a servizi dell'ambito Di1, nel caso in cui si preveda un utilizzo quali "aree di interesse comune", dovranno essere inserite nelle NTA alcune indicazioni di carattere generale finalizzate ad orientare i potenziali interventi futuri al perseguimento della sostenibilità ambientale, in particolare: la necessità di prevedere opere di compensazione per gli interventi che genereranno consumo di suolo, l'invarianza idraulica degli interventi, l'utilizzo di sistemi di accumulo e di recupero dell'acqua meteorica, il ricorso a soluzioni costruttive ed impiantistiche improntate al risparmio ed all'efficientamento energetico, il ricorso a soluzioni progettuali che riducano l'effetto "isola di calore", il controllo delle specie esotiche invasive.
Le eventuali misure compensative potranno essere previste lungo le sponde del fiume Dora Riparia, tenendo conto del Piano di gestione periferuale della Dora Riparia e del Contratto di Fiume, anche al fine di potenziare la Rete Ecologica.
- Il progetto delle aree a servizi dell'ambito Di1, nel caso in cui si preveda un utilizzo quali "aree di interesse comune" dovrà tenere conto delle funzioni ammissibili, specie in funzione della qualità dell'aria del sito, in considerazione della vicinanza degli ambiti a percorsi stradali ad intenso traffico veicolare.
- Risulta necessario integrare gli elaborati del progetto definitivo della variante parziale 57 con la Verifica del Piano di Classificazione Acustica comunale, a firma di professionista abilitato, di cui all'art. 14, comma 1, punto 2 della L.R. 56/77.
- Dovrà essere richiamata all'interno delle NTA la determinazione regionale DD 1030/A1604C/2023 del 19/12/2023 relativa alla definizione delle aree di salvaguardia dei pozzi idropotabili AVG21, AVG22 ed AVG23.
- Dovrà essere integrata la verifica di Coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale secondo lo Schema di Raffronto di cui all'allegato B del Regolamento Attuativo del Piano paesaggistico regionale (Ppr), in vigore dal 12 aprile 2019 (Decreto del Presidente della Giunta regionale del 22 marzo 2019, n. 4/R), completo in tutte le sue parti, comprendendo anche la sezione I - "Raffronto tra le prescrizioni contenute nelle schede del Catalogo per i beni ex articoli 136 e 157 del Codice e le previsioni della variante".

Avigliana, 10/11/2025

L'ORGANO TECNICO COMUNALE

IL PRESIDENTE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
AREA TECNICA LL.PP. - AMBIENTE
Geom. PARADISI Mauro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LE PRATICHE AMBIENTALI
Geom. BELTRAME Dario